

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania dei premi versati nell'anno 1970 per la macellazione delle vacche e per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/53/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/70 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1094/70 del Consiglio, dell'8 giugno 1970, che adotta norme generali di applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1975/69 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso relativa all'insieme delle spese effettuate nel 1970 per i premi concessi nei diversi Länder della Repubblica federale;

considerando che detta domanda è conforme — salvo per le spese relative al Land Schleswig-Holstein — alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2615/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, relativo alle domande di rimborso da parte del FEAOG dei premi di macellazione delle vacche e dei premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari concessi dagli Stati membri ⁽⁴⁾; che per il Land Schleswig-Holstein l'importo globale delle spese effettuate non è stato ripartito come previsto nel suddetto regolamento; che occorre, quindi, in attesa che le precisazioni necessarie siano trasmesse alla Commissione, escludere le spese relative a detto Land dal rimborso del FEAOG;

considerando che — salvo per le spese relative al Land Schleswig-Holstein — dall'esame delle informazioni trasmesse risulta che dei premi per un importo di 28 511 000 unità di conto sono stati versati conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento

(CEE) n. 1975/69 e dalle relative modalità di applicazione, che occorre pertanto che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 50 % di tale importo, ossia 14 255 500 unità di conto;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel 1970 per i premi di macellazione delle vacche e i premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari — salvo per le spese relative al Land Schleswig-Holstein — è fissato ad un importo di 14 255 500 unità di conto.

2. La Commissione deciderà del contributo alle spese relative al Land Schleswig-Holstein dopo la trasmissione delle precisazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2615/70 e afferenti a tali spese.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 12. 6. 1970, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 17.